



Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, come modificato dal decreto-legge 77/2021 della fornitura, tramite accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016, di fornitura di cancelleria e materiale vario di consumo d'ufficio (cpv 30192700-8 cancelleria) per la durata di 24 mesi. CIG 9384708A07

Capitolato

Oggetto e tipologia del servizio

La presente procedura viene svolta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. nr. 50/2016, sul quale basare la conclusione di Ordinativi specifici riguardanti la fornitura di materiale vario di consumo e di cancelleria per gli uffici dell'Università luav di Venezia.

In particolare, nel presente capitolato e nei suoi allegati, sono contenuti:

- la durata dell'Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere stipulati gli Ordinativi specifici;
- le regole relative alla procedura degli Ordinativi specifici;
- la tipologia e le caratteristiche del materiale vario di consumo e di cancelleria per gli uffici dell'Università luav di Venezia.

Prestazioni affidabili

Si riportano di seguito, le principali attività oggetto dell'Accordo Quadro:

- Fornitura degli articoli dell'elenco dietro ordine singolo diretto;
- Fornitura di preventivo di spesa di articoli non riportati o diversi nell'elenco dietro espressa richiesta da parte del servizio acquisiti;
- Forniture aventi carattere di urgenza e di particolare importanza per l'amministrazione, identificate con il termine "URGENTE", che dovranno essere espletate in max 5 giorni lavorativi.

Importo

Importo massimo presunto: euro 120.000,00 oltre Iva

L'importo del corrispettivo contrattuale massimo stimato non costituisce ammontare dell'esatto e dovuto corrispettivo contrattuale, ma quantifica il costo corrispondente ad un fabbisogno presunto e individua il limite massimo alla spesa dall'Università luav di Venezia. La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione per l'affidatario ed è impegnativa in ordine all'affidamento della fornitura per un quantitativo minimo predefinito del 30% dell'importo massimo presunto, ossia 40.000,00 euro oltre Iva nell'arco della durata contrattuale. La/e fornitura/e dovrà/anno essere eseguita/e, e se correttamente adempiuta/e meriteranno di essere remunerate, soltanto nel caso e nei limiti dei contratti specifici esecutivi dell'accordo quadro, che saranno adottati dall'Università luav di Venezia e rivolti all'Affidatario. Le singole "forniture singole specifiche" assumeranno la forma di Richieste di singolo ordine di fornitura, e si intenderanno conclusi con il loro ricevimento da parte dell'Università luav di Venezia.

Durata del servizio

La durata dell'Accordo Quadro determinata in ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione, presuntivamente l'1 ottobre 2022, fino ai 31 settembre 2024.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Università luav di Venezia può effettuare il singolo Ordinativo specifico.

L'Accordo Quadro può risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo.

Sedi e luoghi di consegna della merce

La consegna delle forniture sarà presso le portinerie di ciascuna sede dell'amministrazione: <http://www.iuav.it/Ateneo1/Sedi/> e compresa nell'offerta. Vengono stimate 5 consegne all'anno.

Qualora nel singolo ordinativo si chieda consegna diversa da quanto sopra indicato, verrà richiesta indicazione delle spese di trasporto.

Singoli Ordinativi Specifici

Sarà onere dell'Aggiudicatario stipulare i relativi Ordinativi specifici che discenderanno dall'Accordo Quadro ogni volta che ci sia richiesto dall'Università luav di Venezia ed eseguire, pertanto, le forniture richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei singoli Ordinativi specifici, al fine di soddisfare le esigenze degli uffici dell'Università luav di Venezia, ovvero di disponibilità economica, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere. Gli Ordinativi specifici saranno stipulati, tra l'aggiudicatario e l'Università luav di Venezia, ciascuno conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle forniture affidate, le seguenti indicazioni:

- oggetto della fornitura da effettuare;
- importo della fornitura;
- CUP se previsto;
- luogo di consegna e il referente dell'accettazione della merce.

L'Accordo Quadro verrà stipulato con accettazione di offerta ritenuta migliore fra quelle presentate, secondo la tabella riportata nell'avviso, dietro relativa Richiesta di Offerta (RDO) sul portale acquistiinretePA con gli strumenti messi a disposizione dallo stesso. I successivi Ordinativi specifici verranno stipulati nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali.

Modalità di affidamento - Importo a base di gara

Il criterio di aggiudicazione sarà quello della valutazione per criteri negoziali decrescenti da parte del RUP, con importo inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2011 mediante Richiesta di Offerta (RDO).

L'importo complessivo presunto dell'affidamento pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) e IVA al 22% o secondo quanto previsto dalle normative relative.

Si precisa che il valore presunto dell'Accordo Quadro, frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Università luav di Venezia nell'arco temporale della durata del medesimo, tenendo conto delle spese sostenute per il medesimo servizio negli anni precedenti, deve pertanto intendersi come un tetto massimo raggiungibile, e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'operatore economico motivo di rivalsa o di opposizione.

L'Università luav di Venezia si riserva la facoltà di sospendere o annullare le procedure di gara in ogni momento.

L'Università luav di Venezia si riserva la facoltà di affidare e/o di procedere all'affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta, sempre che la stessa sia ritenuta valida e conforme alle esigenze.

Modalità di pagamento

L'Università luav di Venezia provvederà al pagamento del corrispettivo, fisso ed invariabile, ad ogni singolo ordinativo effettuato e consegnato, previo accertamento dell'esecuzione delle forniture e della regolarità e conformità, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica emessa dall'affidataria.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 /2010, tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla fornitura in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale dichiarazione sarà rilasciata dal Legale Rappresentante, che ha l'obbligo di comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara (CIG) il seguente: _____

Disciplina antimafia

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 7 comma 1 dei D.Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina antimafia non sono dovuti in quanto l'appalto in oggetto di valore inferiore ad Euro 150.000,00.

Aggiudicazione e stipula del contratto

L'Università luav di Venezia si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione. In caso di mancata aggiudicazione i partecipanti alla procedura non potranno vantare nei confronti dell'Università luav di Venezia alcun diritto di rimborso spese o risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante.

Dopo l'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto tramite il portale acquistiinretapa.it. Nel contratto dovrà essere altresì fatto espresso richiamo al presente Capitolato.

Il contratto assumerà la forma del documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'aggiudicatario e dall'Università luav di Venezia.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo.

In caso di mancata stipulazione del contratto senza giusta causa l'Università luav di Venezia potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, e all'affidamento dell'incarico al concorrente che segue nella graduatoria.

Garanzia definitiva

L'operatore aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore deve garantire la completezza della fornitura, deve renderla operativa secondo i termini previsti e le modalità riportate nel presente Capitolato. L'appaltatore sarà inoltre tenuto al rispetto degli obblighi e alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato.

L'appaltatore inoltre, diretto e unico responsabile di ogni conseguenza civile, amministrativa o penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e in particolare dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione della fornitura.

Requisiti dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.80 e 83 del D. Lgs. nr. 50/2016, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria specificati nell'Avviso, nonché essere in regola con tutti gli obblighi ed oneri indicati nell'Istanza di ammissione alla procedura.

L'Appaltatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- forniture pregresse a pubbliche amministrazioni/istituzioni private in centro storico a Venezia.

L'appaltatore si impegna ad effettuare le forniture in termini quantitativi e qualitativi idonei ad assicurare il risultato contrattuale indicato nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente autorizzata per iscritto dal Responsabile del Procedimento. Le modifiche non preventivamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove si ritenga opportuno, sarà a carico dell'esecutore il ripristino della situazione preesistente.

Obblighi verso il personale dipendente

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. nr 50/2016, l'appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti, ove presenti, il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché tutte le norme in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2000 nr. 1.

Collocamento obbligatorio dei disabili

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 nr. e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni (già contenute nell'istanza di ammissione):

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie dipendenze nessun lavoratore;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 1 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge /1999.

Divieti

E' fatto espresso divieto, fin d'ora, all'appaltatore di:

- sospendere l'esecuzione dell'affidamento se non per mutuo consenso, ed anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con l'Università luav di Venezia;
- cedere il contratto, a pena di nullità.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso dell'Università luav di Venezia. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di stati di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno,

Penali

L'appaltatore sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte dell'Università luav di Venezia in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; in ogni caso l'affidatario avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione nel più breve tempo possibile.

Le sanzioni derivanti dalle inadempienze saranno stabilite dall'Università luav di Venezia in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e comunque fino a un massimo stabilito pari al 10 dell'importo netto contrattuale in considerazione della gravità della medesima, del danno prodotto o potenziale, del comportamento doloso dell'Appaltatore, del grado di negligenza e dell'eventuale recidiva.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono causare l'applicazione di una penalità:

- la sospensione o l'abbandono della fornitura affidata, salvo comprovata causa di forza maggiore;
- mancato rispetto delle prestazioni richieste nel Capitolato;
- mancato rispetto delle scadenze come previsto nel Capitolato e/o concordate con l'Università luav di Venezia;
- ritardi nello svolgimento della fornitura.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, trasmessa con raccomandata A/R o via PEC, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte all'esame del RUP per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con atto scritto inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'appaltatore o a mezzo PEC. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento della fattura in scadenza.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, nonché per lo scorretto comportamento nello svolgimento delle mansioni.

Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non fossero effettuati per oggettive cause di forza maggiore.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'Università luav di Venezia nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, con il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

L'applicazione della penalità, inoltre, non pregiudica il diritto dell'Università luav di Venezia di procedere all'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, o di parte di essi, a carico dell'aggiudicatario, quando quest'ultimo, per rifiuto di dare esecuzione ad ordine per negligenza, o per inosservanza degli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione della fornitura e/o la eseguisse in maniera imperfetta.

Risoluzione del contratto

L'Università luav di Venezia si riserva, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto con semplice provvedimento amministrativo, salvo risarcimento dei maggiori danni nei seguenti casi:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 145 C.C.); - nel caso in cui l'Appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dall'Università luav di Venezia mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 C.C.);
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto;
- nel caso in cui le forniture non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 C.C.);
- nel caso in cui siano state applicate sanzioni per un importo pari al 10 dell'importo contrattuale;

- inosservanza delle norme di legge e mancata applicazione dei CCNL.

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Università Luav di Venezia dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore questi obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e l'Università Luav di Venezia liberata da ogni obbligo del servizio già erogato.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali, n di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli artt. 10 e 109 del D.Lgs. 50/2011 .

Documenti vincolanti

Sono vincolanti per l'Università Luav di Venezia, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

- Avviso
- Capitolato d'appalto
- Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva per la partecipazione alla procedura
- Offerta presentata in sede di Richiesta di Offerta (RdO).

Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. nr. 50/2011 l'Università Luav di Venezia si avvale della facoltà di non prevedere il subappalto, pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio l'incarico oggetto dell'appalto.

Spese

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono a carico dell'offerente.

Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte.

Privacy

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D. Lgs nr. 19 /2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate.

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura, il concorrente tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà i documenti e/o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Università luav di Venezia, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati e/o enti pubblici economici qualora sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'Ente;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, ecc.).

L'Università luav di Venezia, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Codice etico e di comportamento

Il Codice etico e di comportamento dell'Università luav di Venezia, approvato definitivamente dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute rispettivamente del 24 e del 26 gennaio 2022, è stato emanato con decreto rettorale rep. n. 52 del 1° febbraio 2022 (<http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Disposizio/Atti-gener/codice-dis/index.htm#:~:text=Il%20Codice%20di%20comportamento%20dei,pubblici%20sono%20tenuti%20ad%20osservare>)

Responsabile del procedimento

La Responsabile del Procedimento è: Sabrina Toniolo, responsabile del Servizio Acquisti.

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'aggiudicatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto oggetto del servizio sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme del codice civile e del D.Lgs. nr. 50 del 1 aprile 2016.

=====